

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE DEL PERIODO DI PREAVVISO

Il sottoscritto Monno Giuseppe, nato a Bari il 02/05/1992, residente in Bari, in servizio presso il Comune di Modugno con profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile (Area Istruttori - CCNL Funzioni Locali 2019-2021), presso il Servizio 6 - Ufficio Avvocatura, Contenzioso e Ufficio del Personale

PREMESSO CHE

- in data 29/09/2025 ha presentato le proprie dimissioni volontarie, con decorrenza del periodo di preavviso a partire dal 03/11/2025 (ultimo giorno di lavoro: 02/11/2025);
- è stato preso e già approvato dalla mia Responsabile di Servizio il seguente periodo di ferie:
 - Dal 29/10/2025 al 31/10/2025
- per esigenze tecniche e strumentali dell'Amministrazione entrante mi è impossibile dimettermi oltre la data del 03/11/2025 (ultimo giorno di lavoro: 02/11/2025).

DICHIARA

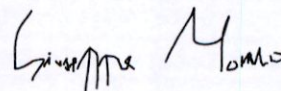
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 5, del CCNL Funzioni Locali (triennio 2019-2021) e dell'art. 2118 c.c., nonché dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, di **RINUNCIARE ESPRESSAMENTE ALLA SOSPENSIONE DEL PERIODO DI PREAVVISO** derivante dall'assenza per il periodo di ferie sopra indicato, chiedendo che il medesimo decorra regolarmente senza interruzioni e che la data di cessazione del rapporto di lavoro resti confermata al 03/11/2025 (ossia alla data originariamente comunicata nella lettera di dimissioni volontarie).

La presente rinuncia è resa in piena consapevolezza degli effetti economico-giuridici che ne derivano, in particolare circa la mancata proroga del periodo di servizio conseguente alla sospensione e la permanenza del trattamento economico spettante per i giorni di assenza per il periodo di ferie sopra indicato.

Bari,

14/10/2025

Firma del dipendente



RIFERIMENTI NORMATIVI

Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2009, n. 9149 → "Il mancato rispetto del preavviso da parte del lavoratore determina soltanto l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, ma non rende inefficace il recesso."

ARAN, orientamento RAL_2087 → "Il recesso del dipendente è comunque efficace; il mancato rispetto del termine di preavviso comporta soltanto l'obbligo indennitario."

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA SOSPENSIONE DEL PERIODO DI PREAVVISO

Il sottoscritto Monno Giuseppe, nato a Bari il 02/05/1992, residente in Bari, in servizio presso il Comune di Modugno con profilo professionale di Istruttore Amministrativo-Contabile (Area Istruttori - CCNL Funzioni Locali 2019-2021), presso il Servizio 6 - Ufficio Avvocatura, Contenzioso e Ufficio del Personale

PREMESSO CHE

- in data 29/09/2025 ha presentato le proprie dimissioni volontarie, con decorrenza del periodo di preavviso a partire dal 03/11/2025 (ultimo giorno di lavoro: 02/11/2025);
- durante il periodo di preavviso è intervenuta un'assenza per malattia nei periodi:
 - Dal 02/10/2025 al 03/10/2025 (prot. INPS n. 423733207);
 - Dal 08/10/2025 al 10/10/2025 (prot. INPS n. 424427837);
- per esigenze tecniche e strumentali dell'Amministrazione entrante mi è impossibile dimettermi oltre la data del 03/11/2025 (ultimo giorno di lavoro: 02/11/2025).

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 5, del CCNL Funzioni Locali (triennio 2019-2021) e dell'art. 2118 c.c., nonché dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, di **RINUNCIARE ESPRESSAMENTE ALLA SOSPENSIONE DEL PERIODO DI PREAVVISO** derivante dall'assenza sopra indicata, chiedendo che il medesimo decorra regolarmente senza interruzioni e che la data di cessazione del rapporto di lavoro resti confermata al 03/11/2025 (ossia alla data originariamente comunicata nella lettera di dimissioni volontarie).

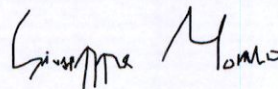
La presente rinuncia è resa in piena consapevolezza degli effetti economico-giuridici che ne derivano, in particolare circa la mancata proroga del periodo di servizio conseguente alla sospensione e la permanenza del trattamento economico spettante per i giorni di assenza.

La presente rinuncia non comporta rientro anticipato in servizio, restando fermo lo stato di malattia regolarmente certificato e il rispetto delle fasce di reperibilità previste dalla normativa vigente.

Bari,

09/10/2025

Firma del dipendente



RIFERIMENTI NORMATIVI

Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2009, n. 9149 → "Il mancato rispetto del preavviso da parte del lavoratore determina soltanto l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva, ma non rende inefficace il recesso."

ARAN, orientamento RAL_2087 → "Il recesso del dipendente è comunque efficace; il mancato rispetto del termine di preavviso comporta soltanto l'obbligo indennitario."